



COMUNE di MONTEPARANO
Provincia di Taranto

REGOLAMENTO

SULL'ORGANIZZAZIONE, SUL FUNZIONAMENTO,
SULLA DISCIPLINA DEL CONSIGLIO COMUNALE
E DEGLI ORGANISMI CONNESSI

Approvato con delibera di C.C. n. 56 del giorno 14 Novembre 1995
Integrato con delibera di C.C. n. 8 del 12 Giugno 2012

CAPO PRIMO

SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 1

Le sedute del Consiglio Comunale sono convocate nei termini e secondo le modalità dello Statuto.

ART. 2

Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco, nel caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Sindaco è qualora quest'ultimo sia assente o impedito dall'Assessore Anziano .

ART. 3

L'adunanza inizia con l'appello nominale dei Consiglieri fatto dal Segretario Comunale. Accertata l'esistenza del numero legale , il Presidente dichiara aperta la seduta. Qualora gli intervenuti, trascorsa un'ora da quella fissata nell'avvio di comunicazione, non raggiungano il numero legale per la validità della seduta, il Presidente scioglie la seduta, che va, quindi, dichiarata deserta. Il Presidente, nel corso della seduta, non è più obbligato a verificare se sussista o meno il numero legale, a meno che non sia richiesto da uno o più Consiglieri . La verifica viene fatta per appello nominale.

ART. 4

Il Presidente apre e chiude la seduta. Il Consiglio non può, nell'adunanza, discutere né deliberare su argomenti che non siano iscritti all'ordine del giorno . Nessuno può parlare senza il permesso del Presidente.

ART. 4 bis

(Tessera di riconoscimento)

Ogni Consigliere sarà dotato, al fine di esercitare la propria attività di amministrazione e controllo, di una tessera di riconoscimento con foto e riportante i propri dati anagrafici , rilasciata dal Segretario Comunale, che consentirà il libero accesso a proprietà e beni dell'Amministrazione comunale destinati ad uso o servizio pubblico o a proprietà, beni e mezzi che per l'Amministrazione comunale svolgono un servizio pubblico.

ART. 5

Il Presidente mantiene l'ordine, fa osservare il Regolamento, concede la facoltà di parlare, dirige e modera la discussione, pone le questioni, annuncia il risultato delle votazioni e provvede al buon andamento dei lavori consiliari .

ART. 5 bis (Abbigliamento)

I Consiglieri Comunali , per una forma di etica e di rappresentanza, sono tenuti a partecipare alle sedute del Consiglio Comunale con un abbigliamento consono alla propria carica rivestita.

ART. 6

Se un Consigliere turba l'ordine della seduta o la libertà della discussione ovvero pronunzia parole ingiuriose o sconvenienti, il Presidente lo richiama formalmente. Se il Consigliere persiste nella trasgressione, il Presidente gli toglie la parola. Qualora il Consigliere persista nel suo atteggiamento, il Presidente può disporre la sospensione della seduta .

ART. 7

La trattazione di un argomento può essere sospesa su proposta del Presidente o di un Consigliere, per essere proseguita per ulteriore discussione in altra seduta, qualora la proposta venga approvata dal Consiglio, con il voto della maggioranza dei Consiglieri presenti.

Il Presidente anche su proposta di un Consigliere può ritirare uno o più argomenti dall'ordine del giorno. Sul ritiro non c'è discussione .

ART. 8

Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche.

Ove debbano essere espressi giudizi e la votazione riguardi comportamenti di persone, la seduta, su proposta del Presidente e con il voto della maggioranza dei Consiglieri presenti, può essere segreta . In tal caso anche la votazione avviene con scrutinio segreto.

ART. 9

Le persone che assistono alla seduta, sono tenute a restare in silenzio, ad astenersi da qualunque segno di approvazione o di dissenso e a mantenere un contegno assolutamente corretto.

ART. 10

La polizia dell'assemblea consiliare è esercitata dal Presidente che dà alla Forza Pubblica in servizio e gli ordini necessari compreso quello di allontanare la persona o le persone, fra il pubblico, che turbassero l'ordine ed il regolare svolgimento della seduta .

ART. 11

In caso di oltraggio fatto al Consiglio o a qualcuno dei suoi membri, il colpevole sarà immediatamente arrestato, con l'intervento della Forza Pubblica e su ordine del Presidente, e denunciato all'Autorità Giudiziaria competente secondo quanto disposto dall'art. 342 del Codice Penale .

ART. 12

Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni del Consiglio Comunale con il compito di assicurare, anche, la stesura del processo verbale della seduta e di rendere il parere di legittimità .

ART. 13

Per ciascun oggetto trattato durante le sedute del Consiglio Comunale è redatto processo verbale della deliberazione. Lo stesso viene sottoscritto dal Presidente della seduta e dal Segretario Comunale.

Nel verbale devono essere indicati i nomi dei Consiglieri presenti, di quelli intervenuti nella discussione e di quelli astenutisi dalla votazione, nonché i voti favorevoli e quelli contrari .

ART. 14

Gli argomenti devono essere trattati secondo l'ordine indicato nell'avviso di convocazione. Tuttavia, con il voto della maggioranza dei Consiglieri presenti, può essere data la precedenza ad altri argomenti iscritti all'ordine del giorno.

ART. 15

Dopo l'enunciazione della proposta e della relazione da parte del relatore competente, il Presidente invita i Consiglieri alla discussione. Ove nessuno chiede la parola, il Presidente pone senz'altro la proposta in votazione. I Consiglieri che intendono intervenire sugli argomenti all'ordine del giorno debbono farne richiesta al PRESIDENTE, il quale accorda la parola secondo l'ordine delle domande e delle iscrizioni.

ART. 16

Nessun Consigliere può parlare per più di una volta sullo stesso argomento, salvo che per fatto personale. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri od opinioni non espresse .

Il Consigliere che chiede la parola per fatto personale, deve indicarne sinteticamente i motivi. Il Presidente, se ritiene accoglibile la domanda, concede la parola al termine del dibattito sull'argomento, per non più di cinque minuti.

ART. 17

A nessuno è consentito interrompere chi parla, salvo che per richiamo al Regolamento da parte del Presidente .

ART. 18

L'intervento deve riguardare l'argomento in esame . Ogni intervento non può superare la durata di quindici minuti . Quanto l'intervento ecceda il limite stabilito, il Presidente invita l'oratore a concludere e, se questi persiste, gli toglie la parola .

Egual obbligo ha il Presidente nei confronti dell'oratore che, richiamato due volte ad attenersi all'argomento, seguiti a discostarsene . Nessun intervento può essere interrotto né rinviato per la sua conclusione ad altra seduta .

ART. 19

Durante la discussione generale di un argomento possono essere presentate da ciascun Consigliere proposte di emendamento . Tali proposte sono votate prima che sia stato posto termine alla discussione generale, secondo l'ordine di presentazione. Gli emendamenti debbono essere redatti per iscritto, firmati e depositati presso la presidenza che ne dà la lettura. Ha precedenza la votazione sugli emendamenti soppressivi. segue quella sugli emendamenti aggiuntivi. Gli emendamenti ritirati da presentatori possono essere fatti propri da altri Consiglieri .

ART. 20

La questione pregiudiziale, se cioè un argomento non debba trattarsi, e la questione sospensiva, se cioè un argomento debba rinviarsi, possono essere proposte prima che abbia inizio la discussione, nel corso della discussione possono essere ammesse soltanto quando siano giustificate dall'emergere di nuovi elementi. Sulle stesse possono intervenire un Consigliere a favore ed uno contro, per non più di cinque minuti .

La discussione sull'argomento principale non può proseguire senza che il Consiglio abbia deliberato sulla questione pregiudiziale o sospensiva .

ART. 21

La seduta, su richiesta presentata dal Presidente o da un gruppo consiliare, non può essere rinviata o temporaneamente sospesa e ripresa nel termine stabilito, qualora la richiesta venga approvata dalla maggioranza dei Consiglieri presenti .

ART. 22

La discussione è dichiarata chiusa dal Presidente, quando nessun Consigliere sia più iscritto a parlare.

ART. 23

Le votazioni hanno luogo, di norma, con voto palese .

ART. 24

Il voto palese viene espresso, di regola, per alzata di mano; il voto per alzata di mano è soggetta a riprova se c'è chi la richiede prima della proclamazione. Il Presidente e il Segretario accertano il risultato della riprova.

ART. 25

Lo scrutinio segreto ha luogo mediante schede il Presidente, in tal caso, procede alla designazione di tre scrutatori scelti in seno al Consiglio, di cui almeno uno dalla minoranza. Dopo l'avvertenza dal Presidente circa il significato del voto, lo stesso convoca singolarmente i Consiglieri per consegnare la scheda al tavolo della Presidenza.

Gli scrutatori contano le schede onde accertare la corrispondenza con il numero dei votanti e procedono poi allo spoglio delle medesime. Comunicano, quindi, al Presidente, per la proclamazione il risultato della votazione, il numero delle schede bianche o mille.

ART. 26

Compiuta la votazione, il Presidente ne proclama il risultato . Se si verificano irregolarità, il presidente può ritenere invalida la votazione e dispone l'immediata ripetizione, ammettendovi soltanto i Consiglieri che erano presenti allo scrutinio precedente. Si intendono approvate le proposte che hanno ottenuto la maggioranza dei voti favorevoli. A parità di voti, la ripetizione della votazione è, di regola, rinviata alla seduta successiva. Il Consiglio può, qualora ritenga di provvedere, deliberare la ripetizione della votazione nella seduta stessa .

ART. 27

I Consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti o contabilità loro proprie con il Comune o con organismi da questi amministrati o soggetti amministrazione o vigilanza, nonché quando si tratti di interesse proprio o di interesse, liti o contabilità dei loro congiunti ed affini sino al quarto grado civile o di conferire a questi ultimi impieghi o incarichi.

ART. 28

Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del risultato, salvo che per richiami al Regolamento in ordine alle modalità e regolarità della votazione

ART. 29

Qualora siano stati accolti emendamenti, la proposta viene successivamente sottoposta a votazione nella sua globalità nel testo modificato .

ART. 30

Ogni gruppo Consiliare, attraverso il Capo gruppo o altro Consigliere a ciò delegato, prima che si dia inizio alle operazioni di votazione, può annunciare il proprio voto spiegandone i motivi per non più di cinque minuti. E' fatta salva la facoltà di ogni consigliere di formulare proprie dichiarazioni di voto.

INTERROGAZIONI - INTERPELLANZE - MOZIONI

ART. 31

L'interrogazione consiste nella domanda rivolta al Presidente per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato.

Le interrogazioni sono presentate al Presidente per iscritto e l'interrogazione deve dichiarare se vuole risposta orale o risposta scritta .

Le interrogazione con risposta orale sono iscritte all'ordine del giorno della seduta successiva alla data di presentazione per il loro svolgimento.

Le interrogazioni con risposta scritta, il Presidente è tenuto a rispondere entro il termine massimo di venti giorni . Se la risposta non è data entro detto termine, l'interrogazione viene iscritta all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio per lo svolgimento in aula.

ART. 32

L'interpellanza consiste nella domanda rivolta al Presidente per conoscere i motivi o gli intendimenti della sua condotta o di quella della Giunta su determinati problemi. Le interpellanze sono presentate per iscritto ed iscritte all'ordine del giorno del Consiglio in una seduta successiva alla data di presentazione.

Il presentatore svolge l'interpellanza davanti al Consiglio; segue la risposta del Presidente; l'interpellante può replicare.

Lo svolgimento e la replica non possono superare i cinque minuti.

Le interpellanze possono essere presentate anche all'inizio della seduta ed immediatamente illustrate. In tal caso, il Presidente potrà dichiarare di essere pronto a rispondere o di dover differire la risposta nella seduta successiva.

Le interpellanze e le interrogazioni che riguardano il medesimo argomento o argomenti connessi sono svolte congiuntamente.

E' riservato all'interrogante non soddisfatto di presentare una interpellanza ed all'interpellante di presentare una mozione sullo stesso argomento .

ART. 33

La mozione, intesa a promuovere una deliberazione o un voto del Consiglio su un determinato argomento, consiste in un documento motivato sottoscritto da uno o più Consiglieri. Nella discussione può intervenire un rappresentante per ogni gruppo. Sono ammesse dichiarazioni di voto. Ogni intervento non può superare i cinque minuti più mozioni relative a fatti ed argomenti identici o strettamente connessi formano oggetto in un'unica discussione. Le mozioni vanno messe in votazione secondo l'ordine di presentazione.

CAPO SECONDO

GRUPPI CONSILIARI

ART. 34

Ogni gruppo di consiglieri eletti nelle rispettive liste, così come riportate nel verbale di proclamazione costituiscono gruppo consiliare.

Indipendentemente dal numero dei suoi componenti, il gruppo consiliare designa un suo capo gruppo. In caso di mancata designazione ufficiale le funzioni di rappresentante del gruppo vengono svolte dal Consigliere anziano delle rispettive liste.

I Consiglieri che si dissociano dai gruppi cui sono iscritti ai sensi del comma 1 precedente, e che non dichiarino l'appartenenza ad altro gruppo già costituito o da costituirsi, faranno parte di un unico gruppo misto.

COMMISSIONI CONSILIARI

ART. 35

Sono costituite le seguenti Commissioni Consiliari :

- ECOLOGIA, AGRICOLTURA, AMBIENTE ;
- PROGRAMMAZIONE, FINANZE, BILANCIO, ATTIVITÀ ECONOMICHE, PERSONALE ;
- LAVORI PUBBLICI, ATTIVITÀ EDILIZIE, TRASPORTI, PATRIMONIO ;
- PUBBLICA ISTRUZIONE, SICUREZZA SOCIALE, FORMAZIONE PROFESSIONALE ;
- SPORT, CULTURA, PROBLEMI GIOVANILI, TEMPO LIBERO .

ART. 36

Ciascuna Commissione sarà composta da:

- N. 2 Consiglieri per la maggioranza ;
- N. 1 Consiglieri per la minoranza .

ART. 37

I membri di ogni Commissione vengono eletti dal Consiglio Comunale nel rispetto del criterio di proporzionalità previsto dallo Statuto. Ogni Consigliere vota per i due terzi dei membri della Commissione.

ART. 38

Ogni Commissione elegge tra i suoi componenti il Presidente coordinatore, responsabile dei lavori e referente. Il Presidente dovrà essere scelto tra i membri interni al Consiglio Comunale che fanno parte della Commissione.

ART. 39

Il Presidente convoca la Commissione, la presiede e ne dirige i lavori. In caso di assenza o impedimento viene sostituito da un altro membro all'uopo delegato dal Presidente stesso.

ART. 40

Le riunioni della Commissione saranno valide con la presenza di almeno la metà dei componenti. Alle riunioni può partecipare il Sindaco, che dovrà essere preventivamente informato.

ART. 41

Le Commissioni hanno le seguenti funzioni:

- Esprimono pareri motivati su proposte da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale;
- Esaminano materie relative a questioni di carattere particolare o generale, predisponendo proposte da sottoporre all'attenzione del Sindaco e della Giunta Municipale.

ART. 42

Dei lavori di ogni Commissione sarà redatto apposito verbale a cura di un segretario nominato dal Presidente. Le proposte o i pareri di cui all'art. 41 saranno trasmessi all'attenzione del Sindaco in forma scritta .

ART. 43

Le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori, per l'esame di specifici argomenti, Organismi Associativi, Segretario Comunale, dipendenti comunali addetti ai servizi, rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche ed esperti esterni .
Ogni Consigliere Comunale può partecipare alle riunioni delle Commissioni di cui non fa parte senza diritto di voto .

ART. 44

Le Commissioni durano in carica quanto il Consiglio Comunale . Esse vanno ricostituite entro tre mesi dalle elezioni del nuovo Consiglio Comunale .

CAPO TERZO
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 45

Il Consigliere, che non intervenga senza giustificato motivo, per tre sedute consecutive, è dichiarato decaduto dalla carica . In tal caso il Presidente notifica al Consigliere la proposta di decadenza, assegnando un termine di dieci giorni per la presentazione di controdeduzioni.

La proposta di decadenza, unitamente alle eventuali controdeduzioni presentate dall'interessato, sono sottoposte alla prima seduta successiva, all'esame del Consiglio.

La proposta di decadenza è approvata con il voto favorevole dei 2/3 dei Consiglieri assegnati.

L'interessato può partecipare all'adunanza. Nella stessa seduta, il Consiglio, ove la proposta di decadenza venga accolta, provvede alla surrogazione con che ne ha diritto, previo convalida .

ART. 46

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento cessano di avere efficacia tutte le norme regolamentari e le disposizioni precedenti relative alle materie trattate dallo stesso .